

PARLAMENTI E BANCHE CENTRALI: PRESENTAZIONE DELLA RICERCA

Renato Ibrido

SOMMARIO: 1. Temi e problemi del volume. – 2. In particolare: il *Monetary Dialogue* e le ulteriori procedure di interazione fra BCE e Parlamento europeo. – 3. Metodologia della ricerca. – 4. La struttura del volume. – 5. Gli scenari futuri.

1. Temi e problemi del volume

È trascorso quasi un secolo di distanza da quando Carl Schmitt – in occasione di una celebre conferenza tenuta presso la Camera di commercio di Berlino – identificò la Reichsbank weimariana come il caso paradigmatico di “potere neutrale” (*neutrale Grösse*)¹. Eppure, il tema del rapporto fra Banche centrali e circuito politico-democratico continua a rappresentare un problema aperto, specialmente nel quadro dell’Unione europea².

Del resto, è proprio in questo specifico contesto regionale che la dottri-

¹ Cfr. C. SCHMITT, *Die neutralen Größen im heutigen Verfassungsstaat*, in *Das Problem der innerpolitischen Neutralität des Staates*, ora in *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954*, Berlin, Duncker & Humblot, 1958, 41 ss. I contenuti della conferenza berlinese sono ripresi in ID., *Der Hüter der Verfassung*, Tübingen, Mohr (Paul Siebeck), 1929, trad. it.: *Il custode della Costituzione* (1931), Milano, Giuffrè, 1981, spec. 144, 149, 165-167. Sul rapporto tra stato ed economia nel pensiero di Carl Schmitt, cfr. F. SAITTO, *Economia e stato costituzionale, Contributo allo studio della “Costituzione economica” in Germania*, Milano, Giuffrè, 2015, spec. 47 ss.

² Cfr. A. PREDIERI, *Il potere della Banca centrale: isola o modello?*, Firenze, Passigli, 1996; ID., *Euro poliarchie democratiche e mercati monetari*, Torino, Giappichelli, 1999; F. AMTENBRINK, *The Democratic Accountability of Central Banks. A Comparative Study of the European Central Bank*, London, Bloomsbury, 1999; G. REPETTO, *Responsabilità politica e governo della moneta: il caso BCE*, in G. AZZARITI (a cura di), *La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi della statualità*, Torino, Giappichelli, 2005, 283 ss.; F. MOROSINI, *Banche centrali e questione democratica. Il caso della Banca centrale europea (BCE)*, Pisa, Edizioni ETS, 2014.

na della *Central Bank Independence* (CBI) ha raggiunto la sua massima consacrazione, venendo recepita in fonti rigide e di rango sovraordinato. Ed è altresì nel quadro del SEBC/Eurosistema che la stabilità dei prezzi – la quale trova una preconditione nell’indipendenza della Banca centrale³ – è stata considerata metaforicamente come la “*Grundnorm*” dell’UEM⁴. A sua volta, la soluzione di collocare le garanzie di indipendenza della Banca centrale ed il suo mandato nel diritto primario dell’UE ha costituito la naturale proiezione in campo monetario dell’analogo obiettivo che l’ordoliberalismo tedesco e la *constitutional economics* di matrice statunitense proponevano di realizzare in campo fiscale. Muovendo da una diffidenza di fondo verso la competizione politico-democratica, sospettata di produrre un eccesso di inflazione e debito pubblico, tali correnti hanno suggerito di introdurre vincoli numerici *ex ante* all’azione dei pubblici poteri in campo fiscale oltretutto monetario⁵.

Ulteriori interrogativi in relazione al rapporto fra autorità politica e autorità monetaria sono stati sollevati a seguito delle trasformazioni che hanno investito negli ultimi quindici anni la BCE⁶, la quale ha assunto la fun-

³Parte della dottrina ha cercato di rintracciare nella tutela costituzionale del risparmio (art. 47 Cost.) un implicito fondamento del valore della moneta e della stabilità dei prezzi. È questa la nota tesi di F. MERUSI, *Art. 47*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, III, Bologna-Roma, Zanichelli, 1980, 153 ss.

⁴Cfr. C. ZILIOLI-M. SELMAYR, *The Law of the European Central Bank*, Oxford, Hart Publishing, 2001, trad. it.: *La Banca centrale europea*, Milano, Giuffrè, 2007, 79 ss. Per una diversa interpretazione – secondo la quale anche l’obiettivo della *price stability* deve bilanciarsi con i compiti che l’art. 13 TUE affida a tutte e 7 le istituzioni dell’Unione (con conseguente configurabilità di una “responsabilità per l’integrazione” in capo alla BCE) – si consenta di rinviare a R. IBRIDO, *Banca centrale europea*, in *Dig. disc. pubbl.*, Aggiornamento, Torino, Utet, 2017, 90 ss. e spec. 94-95.

⁵In argomento, cfr. O. CHESSA, *La Costituzione della moneta. Concorrenza, indipendenza della banca centrale, pareggio di bilancio*, Napoli, Jovene, 2016, 265 ss.; e, volendo, R. IBRIDO, *Fiscal rules e decisione di bilancio*, in *Dir. cost.*, 2021, n. 1, 73 ss. Sulle implicazioni costituzionali del programma ordoliberalista, cfr. altresì F. SAIITTO, *Al di là dell’ordoliberalismo. Della ricerca di una “esatta misura” di correlazione tra politica ed economia nello stato costituzionale aperto*, in *Dir. cost.*, 2018, n. 2, 121 ss.

⁶In argomento, cfr. E. RAFFIOTTA, *Il volto ambiguo della Banca centrale europea*, in A. MORRONE (a cura di), *La costituzione finanziaria. La decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo*, Torino, Giappichelli, 2015, 215 ss.; M. BONINI, *La Banca centrale europea tra forma di governo parlamentare, democrazia “à la UE” e “costituzionalismi intrecciati”*, in *Rivista AIC*, 2016, n. 4, 61 ss.; C. BUZZACCHI (a cura di), *Il ruolo politico della BCE. La Banca centrale europea. Il custode della Costituzione economica*, Milano, Giuffrè, 2017; T. BEUKERS-D. FROMAGE-G. MONTI (eds.), *The New European Central Bank: Taking Stock and Looking Ahead*, Oxford, Oxford University Press, 2022; K. TUORI, *The European Central Bank and the European Macroeconomic Constitution: From Ensuring Stability to Fighting Crises*, Cambridge, Cambridge University Press, 2022; e,

zione di contenere gli effetti della crisi finanziaria, dei debiti sovrani e da ultimo anche pandemica attraverso appositi programmi di politica monetaria non convenzionale⁷. Operazioni che – pur avendo superato il vaglio della Corte di giustizia – sono state definite in dottrina come un caso “critico”, “eccezionale”, “decisivo”, in senso schmittiano⁸.

Anche alla luce di queste trasformazioni, l’obiettivo del presente volume è identificare e valutare l’efficacia dei principali modelli relazionali che collegano le Banche centrali con un particolare attore del circuito dell’indirizzo politico: i Parlamenti.

Nella lunga e gloriosa storia di queste istituzioni stiamo vivendo una fase che è stata definita come l’era del Parlamento meta-legislatore⁹. Dopo la

da ultimo, A.C. VISCONTI, *Banca centrale europea e sovranità economica-finanziaria*, Bologna, Bologna University Press, 2023.

⁷Sul rinvio pregiudiziale del Tribunale costituzionale federale tedesco in occasione della decisione OMT I, cfr. A. DI MARTINO, *Le outright monetary transactions tra Francoforte, Karlsruhe e Lussemburgo. Il primo rinvio pregiudiziale del BVERFG*, in *Federalismi.it*, 2014, n. 1; nonché il numero speciale di *German Law Journal*, 2014, n. 2. Sulla “risposta” della Corte di giustizia al rinvio pregiudiziale, cfr. A. PISANESCHI, *Legittimo secondo la Corte di giustizia il piano di allentamento monetario (OMT) della BCE. Una decisione importante anche in relazione alla crisi greca*, in *Federalismi.it*, 2015, n. 13; P. FARAGUNA, *La Corte di giustizia strizza l’occhio alla Corte di Karlsruhe nel caso Gauweiler (OMT)*, in *Quaderni cost.*, 2015, n. 3, 798 ss.; A. CARDONE, *L’obliterazione dello stato di crisi: la Corte UE ri(con)duce le misure “non convenzionali” della BCE al diritto “ordinario”*, in *Giur. cost.*, 2015, n. 5, 1533 ss. Sulla decisione OMT del Tribunale costituzionale federale tedesco, cfr. A. DE PETRIS, *Un compromesso responsabile: la risposta del Tribunale costituzionale federale tedesco alla sentenza della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale di Karlsruhe*, in *Federalismi.it*, 2016, n. 13; P. FARAGUNA, *La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul caso OMT/Gauweiler*, in *Diritti comparati WP*, 2016; F. SAIITO, *Il Bundesverfassungsgericht e l’Europa tra istanze “controdemocratiche”, principio di responsabilità e difesa della democrazia rappresentativa alla luce del caso OMT*, in *Costituzionalismo*, 2017. In argomento, cfr. altresì E. MOSTACCI, *Alla maniera di Asghar Farhadi. Le operazioni straordinarie della BCE nelle dinamiche della separazione*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2015, n. 1, 221 ss. Sulla sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco del 5 maggio 2020, cfr., *ex multis*, L. VIOLINI, *Bundesverfassungsgericht contro tutti: percorsi e dilemmi della sentenza sulla politica monetaria europea*, in *Quaderni cost.*, 2020, n. 2, 425 ss.; P. FARAGUNA, *Bundesverfassungsgericht contro tutti: Quantitative easing incostituzionale per difetto di motivazione della proporzionalità*, *ivi*, 429 ss. Sulla nuova strategia di politica monetaria adottata dalla BCE a seguito di tale decisione, cfr. A. CONZUTTI, *Un momento (quasi) costituzionale per la BCE? La nuova strategia di politica monetaria*, in *Quaderni cost.*, 2021, n. 4, 699 ss.

⁸Cfr. L. BUFFONI, *La politica della moneta e il soggetto della sovranità: il caso “decisivo”*, in *Rivista AIC*, 2016, n. 2.

⁹Per questa periodizzazione cfr. G. FILIPPETTA, *Governance plurale, controllo parlamentare e rappresentanza politica al tempo della globalizzazione*, in *Dir. pubbl. comp. ed eur.*, 2005, n. 2, 791 ss.; S. FILIPPI-R. IBRIDO, *La funzione di indirizzo ed il rapporto con il tempo*, in *Rass. dir. pubbl. eur.*, 2019, n. 1, 49 ss.

stagione del Parlamento liberale e successivamente quella del Parlamento “fordista”, ci troviamo oggi in un terzo stadio di evoluzione (se non forse di involuzione) dei Parlamenti: nelle società post-fordiste, i Parlamenti hanno subito infatti un sensibile arretramento della loro effettiva capacità di porsi alla guida dei processi di produzione normativa e di definizione dell’indirizzo politico, trasformandosi sempre più in una sorta di centro di smistamento delle competenze di decisione politica¹⁰. Il meta-legislatore appunto¹¹. Da questo di punto di vista, le leggi istitutive delle autorità indipendenti rappresentano un caso emblematico di meta-legislazione almeno nella misura in cui queste leggi trasferiscano poteri di regolazione ad organi sganciati dalle forme di responsabilità tipiche del circuito democratico-rappresentativo¹².

La tendenza del Parlamento a mutare la sua pelle in meta-legislatore appare ancora più evidente sul terreno delle relazioni che tale organo in-

¹⁰ Sulla c.d. “*executive dominance issue*” ed i possibili percorsi per riequilibrare i rapporti fra Parlamenti e Governi, cfr. D. CURTIN, *Challenging Executive Dominance in European Democracy*, in *Modern Law Review*, 2014, n. 1, 1 ss.; E. GRIGLIO, *Parliamentary Oversight of the Executives: Tools and Procedures in Europe*, Oxford, Hart Publishing, 2020; D. FROMAGE-A. HERRANZ-SURRALLÉES (eds.), *Executive-Legislative (Im)balance in the European Union*, Oxford, Hart Publishing, 2021.

¹¹ Anche ad Andrea Manzella non sfugge il potenziale ridimensionamento del ruolo del Parlamento, sempre meno luogo del raccordo fra il centro degli apparati di decisione e la periferia degli attori dello spazio pubblico (il “Parlamento porticato” nella nota metafora hegeliana) e sempre più organo chiamato a decidere su come (e quale soggetto non parlamentare) deve decidere. Tuttavia, l’immagine di un “Parlamento meta-legislatore” cede in questo caso il passo a quella decisamente più ottimistica di un “Parlamento federatore”. Dinanzi alle dismissioni da parte dello stato di spazi rilevanti di sovranità, la cooperazione fra istituzioni rappresentative a tutti i livelli di governo consentirebbe di “parlamentarizzare” le nuove dimensioni del potere”, ponendo adeguati contropoteri procedurali rispetto “ai ‘nuovi poteri’ di fatto o di diritto” che si affacciano nello scenario globale. La forza ed il peso specifico dell’indirizzo politico parlamentare finirebbero così per legarsi a doppio filo alla capacità di coordinamento processuale delle rappresentanze e delle autonomie diffuse: cfr. A. MANZELLA, *Il parlamento federatore*, in *Quaderni cost.*, 2002, n. 1, 35 ss.

¹² In tema, nella copiosa letteratura, cfr. almeno M. MANETTI, *Poteri neutrali e Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1994; S. NICCOLAI, *I poteri garanti della Costituzione e le autorità indipendenti*, Pisa, ETS, 1996; G. MORBIDELLI, *Sul regime amministrativo delle autorità indipendenti*, in A. PREDIERI (a cura di), *Le autorità indipendenti nei sistemi istituzionali ed economici*, Firenze, Passigli, 1997; A. PREDIERI, *L’erompere delle autorità amministrative indipendenti*, Firenze, Passigli, 1997; M. CLARICH, *Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un modello*, Bologna, Il Mulino, 2005; G. GRASSO, *Le autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale e legittimazione democratica*, Milano, Giuffrè, 2006; M.E. BUCALO, *Autorità indipendenti e soft law. Forme, contenuti, limiti e tutele*, Torino, Giappichelli, 2018. Sulle analoghe tendenze che hanno investito le agenzie a livello europeo, cfr. M. SIMONCINI, *Administrative Regulation Beyond the Non-delegation Doctrine: A Study on Eu Agencies*, Oxford, Hart Publishing, 2018.

trattiene con la più antica delle autorità indipendenti di prima generazione: la Banca centrale. Secondo una interessante proposta di classificazione, le relazioni fra potere politico e Banca centrale sarebbero riconducibili a tre modelli: quello della incorporazione, nell'ambito del quale la Banca centrale – priva di qualsiasi autonomia – costituisce un dicastero o un dipartimento del Governo; il modello della subordinazione, dove l'autonomia della Banca centrale è controbilanciata dal potere del Governo di adottare alcune direttive o istruzioni nonché dalla possibilità per il Parlamento di modificare il quadro legislativo di riferimento; ed infine il modello della separazione, nel quale la consacrazione dell'autonomia della Banca centrale in fonti rigide e di rango sovraordinato di fatto impedisce al decisore politico di far valere la responsabilità della Banca centrale attraverso un intervento legislativo¹³. Questo terzo modello – fatto proprio dai Trattati europei – ha certamente rafforzato l'indipendenza della Banca centrale, ma al tempo stesso ha posto il problema di garantire adeguati strumenti di *accountability* democratica anche attraverso l'individuazione di strutturati canali di interazione con le istituzioni rappresentative.

In altri termini, l'analisi dei modelli relazionali che connettono Parlamenti e Banche centrali diventa la cartina di tornasole per apprezzare potenzialità e limiti delle risorse di carattere procedurale nell'ambito dei nuovi processi di decisione pubblica. Risorse che nel caso dei rapporti fra Parlamenti e Banche centrali sono state utilizzate in una funzione di riequilibrio, quanto meno parziale, dell'asimmetria fra meta-legislatore e quelli che Schmitt chiamava “poteri neutrali”.

È questo un punto che è emerso con particolare evidenza nell'ambito della giurisprudenza costituzionale tedesca in materia di Unione bancaria. Non a caso, nella pronuncia del 2019, il Tribunale costituzionale federale ha escluso che i regolamenti istitutivi dell'Unione bancaria potessero essere considerati *ultra vires* proprio alla luce dell'argomento dell'esistenza di una cornice di vincoli di *accountability* democratica che chiamavano gli organi apicali della *Banking Union* a rendere conto del proprio operato non solo dinnanzi al Parlamento europeo, ma in primo luogo di fronte ai Parlamenti nazionali¹⁴.

¹³ Cfr. C.L. HOLTFRERICH, *Autorità monetarie e istituzioni di governo: la Bundesbank dal XIX secolo ai giorni nostri*, in D. MASCIANDARO-S. RISTUCCIA (a cura di), *L'autonomia delle Banche centrali*, Milano, Edizioni di Comunità, 1988, 84 ss.

¹⁴ Per un esame dell'iter argomentativo della Corte tedesca, cfr. P. FARAGUNA-D. MES-SINEO, *Il Bundesverfassungsgericht salva (con riserva) l'Unione bancaria*, in *Quaderni cost.*, 2019, n. 4, 927 ss. Sui profili costituzionali dell'Unione bancaria, cfr. F. SALMONI, *Stabilità finanziaria, Unione bancaria europea e Costituzione*, Milano, Wolters Kluwer, 2019; A. PIE-

2. In particolare: il *Monetary Dialogue* e le ulteriori procedure di interazione fra BCE e Parlamento europeo

Fin dalla istituzione della BCE sono state avanzate riserve circa la legittimazione di una autorità monetaria sovranazionale la quale è chiamata a operare ad una certa distanza rispetto all'ordinario processo democratico¹⁵. In effetti, l'esigenza di tutelare il valore della stabilità di una moneta di natura fiduciaria aveva reso necessario sottrarre all'arena politica le decisioni di politica monetaria per devolverle ad un soggetto indipendente schermato dai tradizionali meccanismi della rappresentanza. Per di più, la scelta di irrigidire nei Trattati questa "deroga" alle ordinarie dinamiche democratiche ha ulteriormente indebolito la posizione dei Parlamenti. Questi ultimi sono stati infatti privati del tradizionale potere che avevano esercitato nei confronti del titolare della politica monetaria – e che altri Parlamenti (*in primis* il Congresso statunitense e la House of Commons britannica) – continuano a esercitare, vale a dire la possibilità di far valere eventuali responsabilità attraverso la modifica del quadro legislativo di riferimento.

Come si vedrà nel corso del volume, a tale tipo di obiezioni si è cercato di rispondere attraverso la predisposizione di un quadro di obblighi di rendicontazione e strumenti di controllo in materia di politiche monetarie dinanzi al Parlamento europeo ed in particolare la c.d. procedura di "Monetary Dialogue"¹⁶. Tale procedura trova il proprio fondamento normativo nell'art. 284, par. 3, TFUE, nella parte in cui stabilisce che il Presidente e gli altri membri del Comitato esecutivo della BCE possono – a richiesta del

RINI, *L'Unione bancaria europea come federalizing process: una prospettiva di diritto comparato*, Milano, Wolters Kluwer, 2019 e, volendo R. IBRIDO, *L'Unione bancaria europea. Profili costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2017. Sul processo di genesi dell'Unione bancaria, cfr. F. CAPRIGLIONE, *L'Unione bancaria europea: una sfida per un'Europa più unita*, Torino, Utet, 2013.

¹⁵ Cfr. L.W. GORMLEY-J. DE HAAN, *The Democratic Deficit of the European Central Bank*, in *European Law Review*, 1996, n. 21, 95 ss.; F. AMTENBRINK, *On the Legitimacy and Democratic Accountability of the European Central Bank*, in A. ARNULL-D. WINCOTT (eds.), *Accountability and Legitimacy in the European Union: Legal Arrangements and practical experience*, Oxford, Oxford University Press, 2002, 147 ss.; ID., *The Democratic Accountability of Central Banks. A comparative study of the European Central Bank*, Portland, Hart Publishing, 1999.

¹⁶ Sulle audizioni della BCE nell'ambito di procedura di Dialogo monetario, oltre al contributo di Stefania Baroncelli in questo volume, cfr. F. AMTENBRINK-K. VAN DUIN, *The European Central Bank Before the European Parliament: Theory and Practice After Ten Years of Monetary Dialogue*, in *European Law Review*, 2009, 561 ss.; D. FROMAGE-R. IBRIDO, *The "Banking Dialogue" as a Model to Improve Parliamentary Involvement in the Monetary Dialogue?*, in *Journal of European Integration*, 2018, 295-308.

Parlamento europeo o di propria iniziativa – essere ascoltati dalle Commissioni competenti del Parlamento europeo. Tale disposizione è stata ulteriormente sviluppata dall’art. 135 del regolamento interno del Parlamento europeo (regolamento PE), rubricato *Dichiarazione della Banca centrale europea*, ai sensi del quale il Presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni della Commissione affari economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo con cadenza trimestrale. Tale audizione – la quale verte esclusivamente su tematiche di politica monetaria – è introdotta da una dichiarazione del Presidente della BCE, alla quale fanno seguito le domande dei membri della Commissione ECON e la successiva replica del Presidente della Banca centrale europea. Il dato – anche su un piano strettamente quantitativo – non è trascurabile se si tiene conto che il Presidente della FED è audito dal Congresso due volte l’anno (anziché le quattro del Presidente della BCE). Inoltre, il Presidente, il Vicepresidente o altri membri del Comitato esecutivo della BCE possono essere invitati a partecipare ad ulteriori riunioni, su loro richiesta o del Parlamento. Di tutte le audizioni è prevista una resocontazione in forma integrale.

In relazione all’istituto del Dialogo monetario, il giudizio complessivo della letteratura che si è occupata del tema sembrerebbe essere progressivamente migliorato. Mentre in una prima fase la dottrina si era concentrata più sulle zone d’ombra che non sui meriti di questa procedura, successivamente è stato evidenziato come il *trend* al graduale rafforzamento degli standard di trasparenza democratica della BCE sia da ricollegare in maniera non secondaria al ruolo svolto dal Parlamento europeo nell’ambito del Dialogo monetario¹⁷. In effetti, l’analisi delle audizioni svolte ai sensi dell’art. 284 TFUE dimostra come questo strumento sia stato utilizzato dal Parlamento europeo non già “per recepire genericamente il contenuto delle relazioni” della BCE ma al fine di esercitare “un controllo anche severo sul quadro complessivo della politica economica e monetaria”, così influenzando parzialmente le successive decisioni della Banca centrale¹⁸.

Un ulteriore canale di interlocuzione fra Parlamento europeo e BCE è costituito dalla presentazione della relazione annuale della Banca centrale europea. Infatti, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Consiglio europeo una relazione annuale sull’attività del

¹⁷ Cfr. F. AMTENBRINK-K. VAN DUIN, *The European Central Bank Before the European Parliament: Theory and Practice After 10 years of Monetary Dialogue*, cit.

¹⁸ Così G. REPETTO, *Responsabilità politica e governo della moneta: il caso BCE*, in G. AZZARITI (a cura di), *La responsabilità politica nell’era del maggioritario e nella crisi della statualità*, Torino, Giappichelli, 2005, 282 ss. e spec. 313.

SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso. Ai sensi dell'art. 284, par. 3, TFUE, il Parlamento europeo può dare luogo a un dibattito generale sulla relazione presentata dal Presidente della BCE. Al termine del dibattito parlamentare, il Parlamento europeo adotta una risoluzione finale, alla quale fa seguito, a partire dal 2016, la pubblicazione del *feedback* della BCE sul contenuto della stessa.

Particolarmente interessante è poi l'istituto delle interrogazioni disciplinato dall'art. 140 del regolamento del Parlamento europeo. Tale disposizione riconosce individualmente a ciascun parlamentare europeo il potere di presentare fino a sei interrogazioni con richiesta di risposta scritta al mese direttamente alla BCE. È questa una differenza non trascurabile rispetto all'ordinamento italiano, dove il formale destinatario di interrogazioni che intersecano potenzialmente aree di competenza della Banca d'Italia rimane in ogni caso il Governo¹⁹.

Un coinvolgimento, sebbene minimo, del Parlamento europeo è previsto anche nell'ambito del procedimento di nomina dei componenti del Comitato esecutivo della BCE, inclusi il Presidente e il Vicepresidente. Il Parlamento europeo è infatti consultato sulle designazioni dei candidati²⁰.

Il controllo del Parlamento europeo si estende altresì alle funzioni svolte dal Presidente della BCE nella sua qualità di Presidente del Comitato europeo per il rischio sistemico (European Systemic Risk Board, ESRB), organo di vigilanza macroprudenziale istituito dal regolamento UE n. 2010/1092. Ai sensi dell'art. 19, par. 1 del predetto regolamento, il Presidente dell'ESRB è invitato a una audizione dinanzi al Parlamento europeo in occasione della presentazione della relazione annuale dell'ESRB. Il Parlamento europeo può inoltre chiedere al Presidente dell'ESRB di partecipare ad audizioni della Commissione ECON. In ogni caso, il Presidente dell'ESRB è tenuto

¹⁹ La "giurisprudenza" dei Presidenti delle Camere esclude l'ammissibilità di interrogazioni e interpellanze rivolte a sindacare direttamente l'attività della Banca d'Italia (cfr. le lettere del Presidente della Camera del 19 dicembre 1973; 2 dicembre 1986; 15 marzo 1990; 21 febbraio 1996). Se ammissibile, sull'atto di sindacato ispettivo che interseca materie di interesse della Banca d'Italia risponde il Governo, anche grazie agli elementi istruttori forniti da una apposita struttura della Banca d'Italia (il Servizio rapporti istituzionali di vigilanza). Al Senato, la novella regolamentare del 2022 ha chiarito che "alle interrogazioni che riguardano l'operato e l'attività delle Autorità indipendenti, nel rispetto dell'autonomia delle stesse, risponde la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro competente per materia" (art. 145, comma 1-bis).

²⁰ Peraltro, sugli squilibri di genere nel quadro delle nomine concernenti gli organi apicali della BCE e delle Banche centrali nazionali del SEBC, cfr. C. MARCHESE, *Le Banche centrali*, in G. CERRINA FERONI-T. GROPPI (a cura di), *Procedure di nomina ed equilibri di genere: una prospettiva italiana e comparata*, Bologna, Il Mulino, 2022, 465 ss.

a incontrare il Presidente e i Vicepresidenti della Commissioni ECON almeno due volte l'anno nell'ambito di discussioni riservate a porte chiuse.

Quanto alle funzioni svolte dalla BCE nel quadro dell'Unione bancaria, il regolamento istitutivo del SSM ha delineato un complesso di diritti di informazione nonché di poteri di "controllo-verifica" che il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali possono esercitare tendenzialmente *ex post*. In base all'Accordo interistituzionale fra Parlamento europeo e la BCE pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'UE il 30 novembre 2013, il Parlamento europeo può usufruire di quattro principali procedure conoscitivo-ispettive: a) la presentazione in occasione di una audizione pubblica, della relazione annuale della BCE relativa al SSM; b) il potere della Commissione ECON di convocare il Presidente del Supervisory Board della BCE per apposite audizioni, scambi di informazioni *ad hoc* o riunioni riservate; c) l'obbligo della BCE di rispondere per iscritto, nel più breve tempo possibile, e comunque entro cinque settimane, alle interrogazioni scritte che le sono rivolte dal Parlamento europeo; d) la possibilità per il Parlamento europeo di accedere a determinate tipologie di informazioni in possesso della BCE²¹.

3. Metodologia della ricerca

Questi, dunque, in estrema sintesi, i principali temi e problemi del volume, il quale nasce da una iniziativa promossa congiuntamente dal progetto di ricerca *Parlamenti e Banche centrali: separazione o interazione?* (PEBC) del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli studi di Firenze e dalla Fondazione CESIFIN-Alberto Predieri.

In particolare, senza il sostegno fondamentale della Fondazione CESIFIN e specialmente del suo Presidente (professor Giuseppe Morbidelli) questa ricerca non sarebbe stata possibile.

Il progetto PEBC – il quale nel 2022 ha conseguito il finanziamento della Banca d'Italia nell'ambito di un apposito bando competitivo – ha preso avvio il 1° dicembre 2022 e si concluderà il 31 maggio del 2024²². Attraverso una metodologia di carattere giuridico-comparativo e al tempo stesso interdisciplinare, il progetto di ricerca PEBC intende esaminare le principali procedure di collegamento fra Parlamenti e Banche centrali, a partire dai variegati obblighi di rendicontazione e dai diversi strumenti di control-

²¹ Sul tema, oltre al contributo di Andrea Pisaneschi in questo volume, sia consentito rinviare a R. IBRIDO, *L'Unione bancaria europea. Profili costituzionali*, cit., 221 ss.

²² Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.pebc.it.